

## REGOLAMENTO SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SISSA

### LA SISSA

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito indicato "Codice"), e successive modifiche;

Visto il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito indicato "GDPR");

Vista la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante lo Statuto dei Lavoratori, con particolare riferimento all'art. 4, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (di seguito indicato "Statuto dei lavoratori"),

Viste le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020 (di seguito indicate "Linee Guida");

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, dell'8 aprile 2010;

Vista la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 19 febbraio 2018, n. 5, sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Visto il Regolamento in materia di protezione dei dati personali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito indicata "SISSA") approvato con Decreto Direttoriale n. 45 di data 27.01.2020 e, in particolare, l'articolo 32 in materia di videosorveglianza.

### ADOTTA

Il seguente Regolamento.

#### ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 32 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati approvato con Decreto Direttoriale n 45 di data 27.01.2020, disciplina l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati presso le strutture, aree di pertinenza e sedi della SISSA ed il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i medesimi sistemi, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice, dello Statuto dei lavoratori, delle Linee Guida, nonché agli inerenti provvedimenti ed atti interpretativi e di indirizzo.
2. Le modalità operative per la progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti di videosorveglianza sono definite nel manuale

#### Privacy Manager

Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy  
T +39 0403787111  
E info@sisa.it  
sisa.it



operativo pubblicato sul sito della SISSA e periodicamente aggiornato secondo l'evoluzione dei sistemi e della normativa.

3. Sono chiamati ad applicare e rispettare il presente regolamento il Direttore, il Privacy Manager, l'Ufficio Tecnico e Logistico (UTL) per gli ambiti di competenza, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e gli eventuali responsabili esterni del trattamento o i contitolari. Il Responsabile per la protezione dei dati rilascia, quando richiesto, i pareri di competenza.

## ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi avvengono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, che implicano la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati, di trasparenza e di partecipazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
2. La SISSA si avvale di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento di finalità di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, in particolare, delle seguenti finalità:
  - a. garantire la sicurezza e l'incolumità di studenti, personale, collaboratori, fornitori e visitatori a qualunque titolo della SISSA, che accedono alle strutture, aree di pertinenza o sedi di pertinenza;
  - b. tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione della SISSA, da atti vandalici, furti e danneggiamenti;
  - c. cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla rilevazione, alla prevenzione e all'accertamento di illeciti.
3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato laddove necessario e non sia stato possibile individuare misure alternative meno invasive dei diritti e libertà degli interessati. La verifica è basata su dati oggettivi, parametri e necessità documentabili in relazione alle specifiche finalità perseguite, al fine di dimostrarne l'attualità e necessità.
4. È vietata l'installazione di telecamere finte o non funzionanti, nascoste o occulte.

## ART. 3 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa del personale della SISSA e di

tutti coloro che operano a vario titolo nella SISSA, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori.

## ART. 4 - SICUREZZA DEI DATI

1. L'attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita delle modalità del trattamento, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, in modo tale da prevenire, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso, distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata, accidentale o illegale, dei dati trattati.
2. Nella progettazione vengono assunte tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare la raccolta di dati di particolari categorie di cui all'art. 9 GDPR.
3. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del codice penale. La trasmissione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza tramite una rete pubblica deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

## ART. 5 – INSTALLAZIONE E DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'individuazione dei sistemi di videosorveglianza della SISSA viene riportata in appositi documenti custoditi dall'Ufficio Tecnico Logistico secondo le procedure individuate nel manuale operativo.
2. Nei menzionati documenti vengono altresì specificati i presupposti per la legittimità della progettazione e dell'acquisto di ciascun impianto di videosorveglianza e/o gruppo di telecamere, le relative caratteristiche tecniche e le misure tecniche e organizzative previste in ossequio ai principi di liceità, necessità, proporzionalità del GDPR.
3. Fermi restando gli obblighi dei Responsabili di struttura individuati dal regolamento in materia di protezione dei dati personali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati quali referenti interni, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Logistico e il Privacy Manager sono individuati quali soggetti designati ai sensi dell'art. 2 quaterdecies D.Lgs. del Codice ai fini dell'applicazione del presente regolamento con i compiti e secondo le procedure individuati nel manuale operativo.

## ART. 6 - CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Le immagini registrate devono essere conservate per un periodo di tempo non superiore alle settantadue ore successive alla loro rilevazione, decorso il quale devono essere automaticamente cancellate, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a festività o periodi di chiusura delle sedi della SISSA, ovvero a specifiche richieste di autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## ART. 7 - CANCELLAZIONE DEI DATI

1. Decorso il termine di conservazione dei dati di cui al precedente art. 6, le immagini registrate devono essere automaticamente cancellate dai relativi supporti, secondo le modalità più efficaci individuate dall'Ufficio Tecnico Logistico, in modo tale da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

## ART. 8 - DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione delle immagini registrate a soggetti non autorizzati.
2. In caso di richiesta di accesso o comunicazione dei dati da parte dell'autorità giudiziaria, tale operazione è sempre lecita se necessaria per l'assolvimento di un obbligo di legge.
3. In caso di raccolta di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, la SISSA è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

## ART. 9. - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con i sistemi di videosorveglianza è la SISSA.

## ART. 10. - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare può ricorrere a soggetti esterni, che presentino garanzie sufficienti, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a

garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati.

2. Qualora l'installazione, gestione o manutenzione dell'impianto comporti la comunicazione di dati personali a soggetti terzi in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, i contratti stipulati devono includere i requisiti previsti dal presente Regolamento e dal manuale operativo, al fine di garantire il rispetto dello stesso livello di protezione dei dati personali durante il loro intero ciclo di vita.
3. Le medesime disposizioni si applicano nei confronti di eventuali contitolari del trattamento.

## ART. 11 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il Titolare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assegna compiti e funzioni connessi alle attività di videosorveglianza a soggetti che operano sotto la propria autorità, debitamente istruiti su tali trattamenti, ai sensi degli artt. 32 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice.
2. Gli autorizzati al trattamento curano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e la gestione e cancellazione di immagini e dati personali acquisiti attraverso i medesimi, attenendosi alle istruzioni operative impartite dal Titolare o da soggetti esterni eventualmente nominati da quest'ultimo quali Responsabili del trattamento (art. 10).

## ART. 12. – INFORMATIVA

1. La SISSA informa gli interessati in ordine alla presenza negli spazi della SISSA di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, di un'informativa cosiddetta "minima" (cartello), secondo il modello indicato nelle Linee guida e personalizzato secondo le indicazioni contenute nel manuale operativo.
2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della videocamera e deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa o insufficiente illuminazione ambientale, ad esempio quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.
3. In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.

4. La SISSA mette a disposizione degli interessati sul proprio sito istituzionale, un'informativa contenente tutti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

## ART. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. La SISSA garantisce a ciascun soggetto, i cui dati personali siano stati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza della SISSA, l'esercizio dei propri diritti, in conformità a quanto disposto dagli articoli 15 e ss. del GDPR.
2. Sono, in particolare, garantiti il diritto di accedere ai propri dati, al solo fine di verificare le modalità di trattamento, e il diritto di ottenere la cancellazione o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge ovvero il diritto di opposizione.
3. L'interessato esercita i propri diritti presentando apposita istanza scritta all'Ateneo, secondo le modalità indicate nell'informativa di cui al precedente art. 12.

## ART. 14 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle normative vigenti ed ai provvedimenti e atti interpretativi e di indirizzo in materia di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza.

## ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Direttoriale.